



Comune di SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

***DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E LA
GESTIONE DI SPONSORIZZAZIONI***

INDICE

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Condizioni
- Art. 3 – Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari
- Art. 4 – Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor
- Art. 5 – Esclusioni
- Art. 6 – Individuazione delle iniziative
- Art. 7 – Contratto di sponsorizzazione
- Art. 8 – Compensi incentivanti al personale
- Art. 9 – Diritto di rifiuto
- Art. 10 – Versamento dei proventi da sponsorizzazioni
- Art. 11 – Aspetti fiscali
- Art. 12 – Verifiche e controlli
- Art. 13 – Trattamento dei dati personali
- Art. 14 – Riserva organizzativa
- Art. 15 – Controversie
- Art. 16 – Norme di rinvio
- Art. 17 – Entrata in vigore, abrogazioni

ARTICOLO 1 – FINALITA'

Il presente testo intende disciplinare, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art.119 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i presupposti, le condizioni, nonché la procedura di sponsorizzazione e conseguente scelta dello sponsor, in materia di eventi culturali, sociali, ricreativi e altro, promossi dall'Amministrazione Comunale per il perseguimento di finalità di pubblico interesse e nell'osservanza dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza, che regolano l'operato della pubblica amministrazione.

ARTICOLO 2 – CONDIZIONI

Il ricorso al contratto di sponsorizzazione oggetto del presente regolamento è ammesso ove sussistano le seguenti condizioni:

- a) il perseguimento di interessi pubblici;
- b) l'esclusione di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata;
- c) il conseguimento di risparmi di spesa e/o un miglioramento dei servizi prestati.

ARTICOLO 3 – CONTENUTI DELLE SPONSORIZZAZIONI E DESTINATARI

I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati, enti e associazioni senza fini di lucro per le seguenti finalità:

1. realizzazione o acquisizione a titolo gratuito di interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'Ente,
2. finanziamento di dette attività.

Il risultato delle sponsorizzazioni si concretizza:

- a. nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'ente, del previsto risultato da parte dello sponsor,
- b. nella realizzazione di maggiori entrate finalizzate al finanziamento parziale o totale delle attività e/o al miglioramento dei servizi prestati.

ARTICOLO 4 – PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE E SCELTA DELLO SPONSOR

La scelta dello sponsor è effettuata mediante procedura a evidenza pubblica preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso.

All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line, inserimento nel sito internet istituzionale del Comune e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.

L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:

- a. l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti del progetto di sponsorizzazione;
- b. l'indicazione dello spazio pubblicitario messo a disposizione;
- c. le modalità ed i termini di presentazione della dichiarazione di disponibilità alla sponsorizzazione.

La dichiarazione di disponibilità alla sponsorizzazione deve essere presentata in forma scritta, su apposito modulo predisposto dall'ufficio competente, e di regola, indica:

- a. il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
- b. l'accettazione delle condizioni previste nel progetto di sponsorizzazione;
- c. l'impegno alla consegna del marchio o del logo dello sponsor su supporto informatico.

La dichiarazione di disponibilità deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.

Le dichiarazioni di disponibilità sono valutate dal responsabile del settore dell'amministrazione competente, nel rispetto dei criteri definiti nel progetto di sponsorizzazione ferme restando le disposizioni di cui ai successivi artt. 5 e 9. Le dichiarazioni di disponibilità saranno inserite in apposita graduatoria.

Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal competente responsabile di area. Con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata la utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nel progetto.

ARTICOLO 5 – ESCLUSIONI

Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione, oggetto del presente regolamento, quei soggetti privati, ditte, imprese, associazioni o altri organismi che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l'Amministrazione comunale o che esercitano attività in situazioni di conflitto di interesse con l'attività pubblica.

ARTICOLO 6 – INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE

Le attività interessate dalla procedura di sponsorizzazione ed il personale coinvolto nella gestione della stessa vengono prioritariamente individuate con il Piano Esecutivo di Gestione - Piano degli obiettivi – Piano delle Performance. Inoltre, nel corso dell'anno, la Giunta Comunale può individuare ulteriori attività interessate dalla sponsorizzazione modificando il Piano Esecutivo di Gestione - Piano degli obiettivi – Piano delle Performance.

ARTICOLO 7 – CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Il ricorso, da parte dell'amministrazione, a forme di sponsorizzazione, in relazione ad attività, interventi o progetti culturali, sociali, ricreativi, sportivi e altro, ad attività di promozione o di valorizzazione del patrimonio dell'ente, va formalizzata con apposito atto, nella forma scritta, nel quale risultano in ogni caso stabiliti:

- a) l'oggetto e le finalità del contratto di sponsorizzazione;
- b) la durata del contratto;
- c) gli obblighi assunti rispettivamente dalle parti;
- d) il corrispettivo pattuito;
- e) le modalità procedurali ed eventuali garanzie richieste;
- f) le prescrizioni in materia di controversie.

L'atto dovrà prevedere clausole che in nessun caso pregiudichino o condizionino l'attività dell'Amministrazione.

ARTICOLO 8 – COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE

Ai dipendenti degli uffici comunali coinvolti nella attività procedurali connesse alle sponsorizzazioni è riconosciuto un compenso incentivante.

Tale compenso è riconosciuto in una misura percentuale stabilita dalla Giunta comunale, sugli importi da sponsorizzazione effettivamente riscossi.

Il fondo così costituito si intende comprensivo degli oneri previdenziali a carico dell'Ente ed è ripartito tra i dipendenti interessati con provvedimento motivato del responsabile dell'area interessata.

Il fondo di cui al presente articolo si intende aggiuntivo rispetto al fondo incentivante previsto dal C.C.N.L. dei dipendenti degli enti locali

ARTICOLO 9 – DIRITTO DI RIFIUTO

L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;

c) reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione di informazioni contrarie all'ordine pubblico, comunicazioni ingannevoli, comunicazioni erotiche, pornografiche od oscene, lesive delle convinzioni morali, civili, religiose o della dignità della persona, pregiudizievoli per la salute, la sicurezza, l'ambiente e i minori, o incentivanti l'uso di alcoolici, tabacco, stupefacenti e farmaci
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
- d) informazioni che violino la riservatezza e la privacy degli utilizzatori;

ARTICOLO 10 – VERSAMENTO DEI PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI

Salvo diverso accordo tra le parti, il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione deve essere eseguito nella misura del 100% entro 30 giorni dal ricevimento della fattura presso la Tesoreria dell'ente o presso l'ufficio segreteria comunale.

La fattura verrà emessa successivamente alla conclusione dell'evento culturale, sociale, ricreativo o altro oggetto della sponsorizzazione.

ARTICOLO 11 – ASPETTI FISCALI

La sponsorizzazione oggetto del presente regolamento si configura come operazione permutativa e trova quindi applicazione la disciplina sull'IVA secondo le previsioni dell'art. 11 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

ARTICOLO 12 – VERIFICHE E CONTROLLI

Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del competente responsabile di area, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.

Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor. La notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

ARTICOLO 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ARTICOLO 14 – RISERVA ORGANIZZATIVA

La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'Amministrazione comunale secondo la disciplina del presente regolamento.

E' tuttavia facoltà del comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.

ARTICOLO 15 - CONTROVERSIE

Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto è sottoposta al competente Tribunale di Brescia.

ARTICOLO 16 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa legislativa vigente

ARTICOLO 17 – ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione di approvazione.
2. L'entrata in vigore del regolamento determina l'abrogazione di ogni altra norma regolamentare in contrasto con lo stesso.